

REGOLAMENTO (CEE) N. 1703/90 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1303/90 e che porta a 500 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la vendita di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 ⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1303/90 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per la vendita di 300 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento francese ;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 500 000 t il quantitativo di granturco posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento francese e fissare l'ultima gara parziale ad una data ulteriore ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1303/90 è modificato come segue

1. All'articolo 1 i termini « di 300 000 t » sono sostituiti dai termini « di 500 000 t ».
2. L'articolo 2, paragrafo 2 è modificato come segue :
 - « 2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 agosto 1990 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 9.